



**IL CEDEUAM ([WWW.CEDEUAM.IT](http://www.cedeuam.it)),
CENTRO DI RICERCA EUROAMERICANO SULLE POLITICHE COSTITUZIONALI
DELL'UNIVERSITÀ DEL SALENTO,
FORMULA LE SEGUENTI OSSERVAZIONI SULLA VAS DEL PNIEC ITALIANO.**

1.

Nel PNIEC e nei documenti preliminari della VAS mancato indicazioni esplicite, precise e verificabili

- sul *Carbon Budget* residuo dello Stato italiano, alla luce delle proprie responsabilità storiche di gas serra;
- e sulle prove che dimostrino che si stanno debitamente rispettando, o si è in procinto rispettare, gli obiettivi di riduzione dei gas serra pertinenti.

In pratica, VAS e PNIEC contengono le “lacune critiche”, nel metodo statale di mitigazione climatica non dannosa, riconosciute illegittime – perché lesive dell’art. 8 della CEDU – dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella nota Sentenza sul caso “[Verein KlimaSeniorinnen](#)”, in particolar modo alla luce dei §§ 441-444, dal § 571 e dal § 550 della Sentenza.

2.

Di conseguenza, documenti preliminari alla VAS e al PNIEC non adempiono ai doveri (“obblighi positivi”) a base dell’art. 8 CEDU.

3.

D’altra parte, il mancato adempimento di questi “obblighi positivi” era stato accertato già dall’ISPRa, in sede di risposta a un apposito FOIA da parte del sottoscritto Centro universitario di ricerca¹, in quanto unica fonte di informazione ambientale ufficiale e valida ai sensi dell’art. 3 n. 1 lett. c della l. n. 132/2016.

In quella sede, ISPRa aveva informato il pubblico sul fatto che l’Italia

- non è dotata di linee guida di calcolo delle emissioni da abbattere per la quantificazione della propria “*quota storica di responsabilità emissiva*”, come invece richiesto dai §§ 441-444 e § 571 della decisione CEDU “[Verein KlimaSeniorinnen](#)”,
- non ha mai definito il proprio *Carbon Budget* residuo né altro metodo equivalente ai “*requisiti necessari*”, indicati sempre dal citato § 550,
- non ha fornito “*prove*” dell’efficacia della propria decarbonizzazione, fatta salvo il solo [Inventario nazionale delle emissioni](#), dal quale, tuttavia, sempre ISPRa, come si legge nel Rapporto n. 399/2024 intitolato “*Le emissioni di gas serra in Italia. Obiettivi di riduzione al 2030*”, deduce che «*le azioni di mitigazione climatica rimangono insufficienti per raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi, di contenere il riscaldamento globale entro +2°C o meglio +1.5°C alla fine del secolo*», rendendo «*poco promettenti gli scenari al 2030*».

Insomma, al cospetto del PNIEC, sussistono proprio tutte le “lacune critiche” di violazione dell’art. 8 CEDU, mentre le uniche “*prove*” disponibili sono addirittura di segno negativo.

¹ Cfr. Cedeuam, *Le «lacune critiche» della mitigazione climatica italiana nelle informazioni ISPRa su Carbon Budget e quota storica di responsabilità emissiva dello Stato*, 2024, in <https://www.cedeuam.it/promozione-sociale-tirocini-amicus-curiae/amicus-curiae-e-reporting/>.



4.

Alla luce di questo quadro informativo attestato dall'ISPRA, la VAS non deve far carico di rimediare alle “*Critical Lacunae*” contrarie alla CEDU, considerato che suo scopo precipuo è quello di «assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica» (art. 4 n. 3 d.lgs. 152/2006).

Lecce, 5 gennaio 2025

Il coordinatore del CEDEUAM